

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 07/11/2022

Oggetto: affidamento diretto della fornitura di gas per riscaldamento e energia elettrica per le sedi di proprietà o in uso alla società Ygea S.r.l. per mesi 12

VISTI:

- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 "Amministratori", approvato in data 30 maggio 2019 con atto rep. 21566/13772;
- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;
- il decreto sindacale n. 9 del 31/07/2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l.;
- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di Ygea S.r.l.;
- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato con deliberazione Amministratore Unico n. 5 del 17/02/2021;

PRESO ATTO della prossima scadenza dei contratti di fornitura gas-luce, di cui alla propria deliberazione n. 36 del 21/09/2021, avviati nel mese di novembre 2021 per 12 mesi, e della necessità di procedere con un nuovo affidamento;

CONSIDERATA l'analisi informale effettuata sull'attuale tariffazione di mercato per le forniture di energia elettrica e gas per riscaldamento per gli immobili di proprietà o in uso a Ygea Srl per un importo storico annuo medio pari a circa € 85.000,00 per le due forniture e che è in atto un notevole incremento di tali voci di costo come noto alla generalità del pubblico e che, pertanto, per il periodo novembre 2022-ottobre 2023 ci si attende uno scostamento ancora significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una stima di costo totale come segue:

1) costi sostenuti:

- Energia elettrica novembre 2021- settembre 2022 € 107.307
- Gas metano novembre 2021- settembre 2022 € 60.839;

2) importi cui vanno aggiunti i costi del mese di ottobre non ancora pervenuti alla data di redazione della presente deliberazione, stimabili come segue:

- Energia elettrica € 13.000
- Gas metano € 1.500

e, pertanto, per un importo complessivo come segue, arrotondato per eccesso:

- Energia elettrica € 121.000
- Gas metano € 61.000;

STIMATI gli importi potenzialmente a costo per il periodo novembre 2022-ottobre 2023 prudenzialmente in eccesso, avuto particolare riguardo per il costo del gas il cui aumento ha interessato solo tangenzialmente il periodo pregresso; mentre si effettua una stima più conservativa per l'energia elettrica, in base anche alle proiezioni pervenute ad opera dei Bergamo gas e luce sugli sviluppi della tariffa;

TENUTO CONTO che la società Bergamo Gas e Luce Srl ha comunicato la non disponibilità alla fornitura del gas metano;

ACQUISITE le seguenti offerte conservate agli atti della società:

- società Bergamo Gas e Luce Srl con sede in via Camozzi 111 Bergamo Partita IVA 10233370963 per la fornitura di energia elettrica;

- A2A Energia Spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano Partita IVA 12883420155 per la fornitura di gas di riscaldamento e ritenute congrue;

DATO ATTO che l'importo stimato per ognuna delle suddette forniture risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e che la Legge di conversione n. 120/2020 del D.L. n. 76/2020, come successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto l'affidamento diretto di forniture e servizi di importi inferiori a € 139.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";

DATO ALTRESÌ ATTO che la società Ygea srl, in quanto società partecipata non inserita negli elenchi ISTAT, non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 1, co. 7, D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, in materia di ricorso alle convenzioni o agli accordi messi a disposizione da CONSIP o da centrali di committenza regionali per l'approvvigionamento di specifiche categorie merceologiche;

ACCERTATO CHE:

- a) la ditta Bergamo Gas e Luce Srl con sede in via Camozzi 111 Bergamo Partita IVA 10233370963 è operatore in grado di assicurare la fornitura di energia elettrica e riscaldamento a favore della Società Ygea srl;
- b) la ditta A2A Energia Spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano Partita IVA 12883420155 in persona del legale rappresentante pro-tempore ha accettato di svolgere la fornitura in parola.

Le forniture richieste dovranno essere garantite, per tutto il periodo di durata della fornitura e per come meglio determinato sul punto dalle predette Condizioni generali di fornitura licenza e servizi note alla scrivente.

VISTA la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online, e l'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell'operatore economico individuato;

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, alla ditta Bergamo Gas e Luce Srl con sede in via Camozzi 111 Bergamo Partita IVA 10233370963 per la fornitura di energia elettrica per il periodo novembre 2022 – ottobre 2023 per un importo stimato di € 100.000,00 e alla ditta A2A Energia Spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano Partita IVA 12883420155 per la fornitura di gas metano per il periodo novembre 2022 – ottobre 2023 per un importo stimato di € 100.000,00;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.

DELIBERA

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per i servizi in oggetto mediante accettazione e sottoscrizione delle clausole di cui al relativo contratto/scrittura privata da sottoscrivere con la ditta Bergamo Gas e Luce Srl con sede in via Camozzi 111 Bergamo Partita IVA 10233370963 per l'importo stimato di € 100.000,00 (oltre a IVA) per la fornitura di energia elettrica (CIG 9447528ABB) e con la ditta A2A Energia Spa con sede in Corso di Porta Vittoria 4 Milano Partita IVA 12883420155 per la fornitura di gas metano per l'importo stimato di € 100.000,00 (oltre a IVA) per la fornitura di gas metano (CIG 944894299A), entrambe per il periodo novembre 2022 – ottobre 2023 ;
3. di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall'operatore economico provvederà:
 - a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
4. di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all'esecuzione della prestazione;
5. di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze per la natura del servizio;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Flora Renzo;
8. di dare atto che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore con propria dichiarazione di assunzione

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti di questo ufficio;

9. di dare atto di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

10. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Società trasparente" in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

Treviglio, 7 novembre 2022

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l.
Dott.ssa Maria Flora Renzo